



# COMUNE DI RIOLA SARDO

Provincia di Oristano

C.A.P. 09070 - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783.410219 fax: 0783.411176 - P.I.: 00070490958

[www.comune.riolasardo.or.it](http://www.comune.riolasardo.or.it)

---

## REGOLAMENTO SUL RILASCIO CONTRASSEGNI INVALIDI E SULLA CONCESSIONE DI SPAZI SOSTA PERSONALIZZATI

(Approvato con Deliberazione C.C. n. **03** del **17/02/ 2012**)

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina il rilascio di contrassegni e concessione di spazi sosta personalizzati per persone affette da disabilità presenti sul territorio comunale, esso ha il fine di realizzare:

- A. Il pieno rispetto della dignità umana e della libertà delle persone disabili, la piena integrazione nella società ed il raggiungimento della massima autonomia di ogni soggetto;
- B. La partecipazione dei cittadini affetti da disabilità alla vita pubblica e privata, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- C. Consentire la mobilità, l'accesso, la fruibilità e l'agibilità dei luoghi pubblici e privati da parte delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, permanenti o temporanee.

### **Art. 2 – Obiettivi del Regolamento**

Obiettivo del presente regolamento è quello di dotare l'Amministrazione Comunale di uno strumento democratico che disciplini il rilascio dei “*Contrasegni per invalidi*” e la concessione dei “*Parcheggi e dei posti auto da riservare ai cittadini con gravi difficoltà motorie o impedito*”, nel rispetto della legislazione vigente.

### **Art. 3 - Concessionari**

Il presente regolamento disciplina il rilascio del “*Contrassegno Invalidi*” e la concessione di “*aree di Parcheggio riservate agli Invalidi*” sull'intero territorio del Comune di Riola Sardo. Sono da intendersi quali destinatari delle norme di cui al presente Regolamento quindi, concessionari coloro che presentano una grave infermità atta ad impedire notevolmente la deambulazione autonoma (ad essi sono equiparati, i soggetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.P.R. 503/1996, ossia i non vedenti).

### **Art. 4 – Definizione di contrassegno**

#### *CONTRASSEGNO PER INVALIDI*

Il “*Contrassegno per invalidi*” o “*Contrassegno arancione*” è un tagliando che permette alle persone affette da disabilità di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta di veicoli. Esso è strettamente personale (utilizzabile, quindi, solo in presenza dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo, nè subordinato alla patente di guida ed è valido su tutto il territorio nazionale. È sufficiente che l'intestatario lo esponga sul parabrezza del veicolo quando è alla guida o è accompagnato da terzi. Esso prevede il pittogramma stilizzato di una persona in carrozzina, l'intestazione del Comune di Riola Sardo, uno spazio per il numero della concessione, la data di scadenza, la firma del Responsabile del Servizio o Sindaco e sul retro le generalità del titolare.

### **Art. 5 - Agevolazioni**

Il contrassegno invalidi permette di :

- a) Transitare nelle corsie riservate ai mezzi pubblici; Circolare nell'area pedonale e nelle zone a traffico limitato;
- b) Circolare nel caso di blocco o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento (domeniche ecologiche, targhe alterne ...) osservando eventuali motivate condizioni e cautele stabilite con ordinanze sindacali e/o dirigenziali;
- c) Sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- d) Sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta (purchè ciò non costituisca intralcio alla circolazione).

Il contrassegno invalidi, anche se esposto, non autorizza alla sosta nei luoghi dove questa è vietata dalle principali norme di comportamento (marciapiedi, spazi per i mezzi pubblici, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni, contro il senso di marcia, sugli attraversamenti pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili, negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia, etc. ed in ogni luogo dove la sosta rechi comunque grave intralcio).

### **Art. 6 - Tipologie e Durata**

1. Sono previste due tipologie di contrassegno:

- A. Permanente;
  - B. Temporaneo.
- a. Il contrassegno permanente è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità permanente, per una validità quinquennale.
  - b. Il contrassegno temporaneo è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità temporanea debitamente indicata nella documentazione medica di accompagnamento alla domanda. L'istruttoria del procedimento è demandato all'Ufficio di Polizia Locale e si articola nelle seguenti fasi: - recepimento ed esame della documentazione; - coordinamento dell'iter procedurale e rilascio del contrassegno.

### **Art. 7 - Procedura di rilascio contrassegno**

1. Per il rilascio del contrassegno invalidi l'interessato, residente nel Comune di Riola Sardo, deve utilizzare l'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio di Polizia Locale o sul sito internet del Comune.
2. Tale modulistica, indirizzata al Sindaco in carta semplice e compilata in ogni suo punto, deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune allegando tutta la documentazione richiesta, in particolare la certificazione rilasciata dall'Ufficio Medico Legale della A.S.L. di appartenenza che accerti la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente compromessa o la condizione di ipovisione.

## COMUNE DI RIOLA SARDO

### REGOLAMENTO SUL RILASCIO CONTRASSEGNI INVALIDI E SULLA CONCESSIONE DI SPAZI DI SOSTA PERSONALIZZATI

3. L'Ufficio di Polizia Locale, previa verifica della regolarità della domanda e della sussistenza dei requisiti richiesti, rilascia entro 30 giorni il contrassegno.
4. Qualora l'Ufficio competente trasmetta all'interessato richiesta di integrazione della documentazione, il suddetto termine decorrerà dalla data della stessa lettera-invito di perfezionamento.
5. Le domande sprovviste della documentazione e delle certificazioni richieste verranno archiviate previa comunicazione al richiedente.
6. Il contrassegno per invalidi può essere rilasciato a tempo determinato o indeterminato con le stesse modalità.
7. Il contrassegno prevede, oltre al pittogramma della persona in carrozzina, l'intestazione del Comune di Riola Sardo, uno spazio per il numero della concessione, la data di scadenza, la firma del Responsabile del Servizio o Sindaco. Per la tutela della privacy, le generalità dei richiedenti vengono specificate sul retro del contrassegno.
8. Il contrassegno per invalidi dovrà essere tempestivamente restituito all'Ufficio di Polizia Locale non appena dovessero venire meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio.
9. In caso di decesso dell'intestatario, i familiari dovranno restituire il contrassegno all'Ufficio di Polizia Amministrativa entro 60 giorni dalla data del decesso. L'Ufficio di Polizia Locale è tenuto a verificare ad ogni inizio anno lo stato di esistenza in vita dei titolari di contrassegno per invalidi ed ad adottare i provvedimenti di cui al successivo art. 15.
10. Il Responsabile del Servizio competente su richiesta dell'interessato e/o del suo curatore o tutore, laddove ricorrano particolari patologie per le quali l'interessato debba essere sottoposto a trattamenti sanitari debilitanti e/o invasivi, autonomamente dispone il rilascio, a tempo determinato e per massimo 90 giorni con possibilità di rinnovo, del contrassegno invalidi, dietro esclusiva presentazione di certificato medico che attesti il ricorso a trattamenti sanitari debilitanti e/o invasivi ed il presumibile periodo di cura.
11. L'uso improprio del contrassegno, ovvero l'utilizzo dello stesso da parte di persona diversa dall'intestatario avente diritto, comporta l'applicazione delle sanzioni previste per legge. L'utilizzo di un contrassegno falso, ovvero di una fotocopia di un contrassegno autentico, salvo in caso di attesa di quello sostitutivo per avvenuto furto o smarrimento, può dare luogo ad illecito penale.

### **Art. 8 - Rinnovo**

- a) Per il rinnovo del contrassegno permanente, valido 5 anni, alla scadenza della validità lo stesso può essere rinnovato ripresentando l'apposita richiesta, entro e non oltre mesi sei dalla scadenza, e con le modalità di cui al precedente art. 7 allegando un certificato medico-curante aggiornato che deve riportare esattamente la seguente dicitura: "che per il/la signor/a ....., persistono le condizioni sanitarie di limitata capacità di deambulazione che hanno determinato il rilascio del contrassegno invalidi" (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 – art. 381 del Regolamento di attuazione), ed il vecchio contrassegno se già scaduto o fotocopia dello stesso con obbligo di riconsegna dell'originale al momento del ritiro del nuovo contrassegno.

- b) Per il rinnovo del contrassegno temporaneo è necessario ripresentare nuova certificazione medico-legale attestante il persistere delle condizioni di sensibile difficoltà o impossibilità di deambulazione o di ipovisione. Nel caso in cui la domanda di rinnovo sia presentata prima dello scadere del certificato medico legale e, quindi, del persistere ancora delle limitate capacità di deambulazione, è sufficiente la presentazione del certificato del medico curante che specifichi il prolungamento presumibile della durata della invalidità.

### **Art. 9 - Duplicato**

Il duplicato del contrassegno può essere richiesto, utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento, nel caso in cui l'originale del contrassegno sia deteriorato. L'Ufficio di Polizia Locale rilascia un duplicato con la stessa numerazione e stessa data di scadenza, previo ritiro del contrassegno originale.

### **Art. 10 - Sostituzione**

La sostituzione del contrassegno può essere richiesta utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento, ed allegando copia della denuncia di furto o smarrimento presentata all'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 11 - Individuazione aree di parcheggio finalizzate**

#### *AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AGLI INVALIDI*

1. Le aree di parcheggio riservate alle persone diversamente abili devono essere delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono inoltre essere affiancate da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiedi, limitatamente ai parcheggi a "pettine".
2. Nelle immediate vicinanze degli Uffici Pubblici o di pubblica utilità, (Comune, Scuole, Biblioteche, Chiese, Cimitero etc., è predisposta gratuitamente almeno un'area di parcheggio riservata ai diversamente abili, in rapporto 1:50 dei posti auto a disposizione (cfr art.8.2.3 del DM 14.7.1989, n.236 e art. 11 del DPR 24.7.1996, n.503) salva la previsione di altri parcheggi riservati, non personalizzati, ovunque altre disposizioni di legge lo prevedano.
3. Le Associazioni di volontariato, in possesso di automezzi speciali od opportunamente modificati per il trasporto disabili, possono richiedere gratuitamente l'assegnazione di uno spazio-sosta per parcheggio nelle adiacenze delle proprie sedi.
4. Saranno predisposti altri parcheggi riservati, non personalizzati, ovunque altre disposizioni di legge lo prevedano (DPR 27.4.1978, n.384 e s.m.i.). In particolare nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

**Art. 12 - Procedura di concessione della sosta personalizzata**

- a) Nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Responsabile del Servizio competente può con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito, limitatamente all'occupazione del suolo pubblico, un'adeguata area di parcheggio individuata da apposita segnaletica sulla quale dovrà essere riportato ( art. 381 c. 5 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495-Figura II 79/a ) solo il numero del “ contrassegno invalidi “ al cui servizio è riservata l'area di parcheggio. Sul parabrezza del veicolo situato nell'area di parcheggio dovrà essere esposto il relativo contrassegno invalidi corrispondente.
- b) La concessione personalizzata del posto macchina, prescinde dalla localizzazione e realizzazione di spazi-sosta generici riservati a diversamente abili ai sensi di legge nel territorio urbano.
- c) L'istanza per la sosta personalizzata può essere presentata soltanto dai cittadini residenti nel Comune di Riola Sardo già in possesso del contrassegno per invalidi con validità di anni 5.
- d) Per richiedere la sosta personalizzata è necessario utilizzare l'apposita modulistica disponibile presso il Comando di Polizia Locale o sul sito internet del Comune.
- e) Tale modulistica, indirizzata al Sindaco in carta semplice e compilata in ogni suo punto, deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune allegando la documentazione e le certificazioni richieste.
- f) Può avviare la procedura relativa alla sosta personalizzata ogni cittadino residente nel Comune di Riola Sardo che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- g) Essere titolare del contrassegno per invalidi;
- h) Essere invalido totale e permanente con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ovvero capacità di deambulare sensibilmente ridotta;
- i) Essere in possesso di un'autovettura idonea;
- j) Essere abilitato alla guida con patente speciale;
- k) Non disporre nel raggio di 70 metri dall'abitazione presso cui risiede o dal luogo di lavoro, di box e posti auto su area privata. I titolari di contrassegno per invalidi che non possiedono i requisiti di cui al punto c) del presente articolo, qualora versino in particolari condizioni che possano giustificare la necessità di uno spazio di sosta personalizzata, potranno presentare in ogni caso formale richiesta al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

L'Ufficio di Polizia Locale procede alle verifiche di propria competenza ed in particolare alle dichiarazioni rese al punto c) del presente articolo da parte del richiedente e, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, una volta fatti i dovuti accertamenti, procede al rilascio o meno dello spazio di sosta personalizzata richiesto.

- Attestata la sussistenza dei requisiti necessari, l'Ufficio di Polizia Locale predispone entro i successivi 10 giorni l'Ordinanza, che viene pubblicata all'Albo Pretorio e notificata al richiedente. In caso di negata concessione ne sarà data motivata comunicazione all'interessato.
- Entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza, l'Ufficio Competente predispone apposita segnaletica che dovrà riportare in modo ben visibile solo il numero del contrassegno invalidi della persona al cui servizio è riservata l'area di sosta personalizzata.

## COMUNE DI RIOLA SARDO

### REGOLAMENTO SUL RILASCIO CONTRASSEGNI INVALIDI E SULLA CONCESSIONE DI SPAZI DI SOSTA PERSONALIZZATI

Per tutto il periodo di sosta dovrà essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo il corrispondente contrassegno per invalidi.

- In ogni caso l'autorizzazione ha una validità pari a quella del contrassegno invalidi, al termine della quale l'avente diritto dovrà ripresentare la domanda.
- La sosta personalizzata non potrà essere concessa nei seguenti casi:
  - a. Disponibilità, nel raggio di 70 metri, di box auto (garage), o posto auto (anche all'aperto) su area privata tranne nel caso in cui non siano di facile accesso;
  - b. Qualora il settore di sosta personalizzata, per motivi logistici e/o di viabilità, sia realizzabile ad una distanza superiore ai 100 metri dall'abitazione, poiché in tal caso tale distanza verrebbe a considerarsi barriera architettonica e vanificherebbe la stessa agevolazione alla mobilità;
  - c. Qualora il luogo di lavoro disponga di uno spazio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà, ovvero non ricada in una zona ad alta densità di traffico.

Lo spazio di sosta personalizzata non può essere più di uno per ciascun richiedente e l'avente diritto potrà presentare richiesta alternativamente per la sosta nei pressi della propria abitazione o per la sosta nei pressi del proprio luogo di lavoro.

Qualora venissero meno i requisiti che hanno determinato la concessione di un stallo personalizzato, ovvero in caso di decesso del titolare dello stallo personalizzato, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale, e la rimozione dello stallo, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà avvenire entro 30 giorni.

#### **Art. 13 - Rispetto del regolamento**

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il Responsabile del Servizio competente disporrà, entro il termine prescrittivo di 90 giorni, una accurata indagine conoscitiva relativa a tutti gli argomenti trattati nel presente Regolamento ed alla loro applicazione: precedenti rilasci "contrassegni invalidi"; "concessione di aree di parcheggio invalidi" ad personam; realizzazione di parcheggi invalidi non personalizzati; consistenza; mappatura e ubicazione dei parcheggi sul territorio comunale. In particolare farà verificare la persistenza della validità dei requisiti necessari ai rilasci ed alle assegnazioni, nonché procedere all'acquisizione della documentazione ritenuta insufficiente. La rilevazione di situazioni irregolari, ne comporterà la revoca immediata e l'eventuale applicazione degli opportuni provvedimenti previsti dalla legge, a seconda dei casi.
2. Sarà cura dello stesso Responsabile redigere un elenco dei siti presso i quali dovranno essere realizzate le aree di parcheggio riservate non personalizzate.
3. Gli stalli personalizzati esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 14 - Registro**

1. Tutti i rilasci dei contrassegni e delle autorizzazioni di concessione di spazi-sosta personalizzati e generici per diversamente abili dovranno essere annotati su appositi registri e custoditi presso l'Ufficio della Polizia Locale.

**Art. 15 - Sanzioni**

1. Per l'uso improprio del contrassegno invalidi e la sosta di veicoli nelle aree di sosta riservate alle persone con limitate capacità motorie saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada;
2. Per le violazioni al presente Regolamento, quando non costituiscono reato o violazioni di altra natura, è prevista una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 ( articolo aggiunto dall'art. 16 legge 16 gennaio 2003, n° 3 ) da € 25,00 ad € 500,00 applicata con le modalità di cui alla Legge n° 689 del 24/11/1981.